



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CENTARO, CARUSO e ALICATA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 2008

Modifiche al codice di procedura penale in materia di attuazione
del principio costituzionale dell'imparzialità dei magistrati

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 111 della Costituzione, modificato ai sensi della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, fissa, tra gli altri, due principi del giusto processo - terzietà e imparzialità del giudice - che peraltro trovano fondamento anche in altri precetti costituzionali, quali l'articolo 101, secondo comma, secondo il quale «I giudici sono soggetti soltanto alla legge» e l'articolo 97, primo comma, secondo cui «I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione».

Il problema che si pone è se l'attuale codice di procedura penale - che è ispirato, come previsto nella legge delega, alla Costituzione e ai trattati internazionali da cui anche il nuovo articolo 111 della Costituzione discende - recepisca pienamente i principi in questione.

Il principio della terzietà è in primo luogo un principio ordinamentale. «Terzo» è il giudice non solo distinto dalle parti, ma equidistante da esse. Difficile pensare che in un ordinamento in cui il giudice appartiene alla stessa carriera del pubblico ministero e sia con esso intercambiabile di funzione con facilità e senza rigorose valutazioni di attitudine e professionali, sia effettivamente tanto distante dalla parte accusa quanto lo è dalla parte difesa. Al contrario, è più agevole concludere che, in un ordinamento siffatto, il principio della equidistanza sia violato e perciò lo sia anche quello della terzietà. Questa è tuttavia questione tuttora aperta nel dibattito dottrinale, politico e nell'opinione pubblica e che certamente dovrà essere affrontata, se si vuole dare esecuzione ai principi del giusto processo accusatorio così come fissati dall'articolo 111 della Costituzione.

Il principio della imparzialità, che è quello di cui qui ci si occupa, è invece più squisitamente processuale. Come risulta dalla dottrina e dalla giurisprudenza, e come è emerso anche dai lavori parlamentari, il concetto di imparzialità ha il significato comune e generico di mancanza di pregiudizi. Questo significato ha però due connotazioni distinte: una soggettiva e una oggettiva.

La connotazione soggettiva si riferisce alla persona del giudice e riguarda la sua disposizione nei confronti della causa e dell'imputato che è chiamato a giudicare. Per essere imparziale soggettivamente, il giudice non deve avere preconcetti o prevenzioni. Soggettivamente parziale, ad esempio, sarebbe quel giudice che avesse interesse personale ad un determinato esito della causa da esaminare o che avesse relazioni di parentela con una parte o ragioni di amicizia o inimicizia con l'imputato.

È chiaro che, avendo riguardo alla disposizione nei confronti della causa, la imparzialità soggettiva vale nel particolare, caso per caso, là dove tale disposizione potenziale si può attuare. Non si hanno, ad esempio, amicizie o inimicizie o interessi in generale, ma in situazioni e casi specifici. È in questi situazioni e casi che perciò si dovrà valutare la sussistenza o l'insussistenza della imparzialità soggettiva.

La connotazione oggettiva dell'imparzialità si riferisce invece alla funzione del giudice e riguarda la sua posizione rispetto a qualunque causa sia chiamato ad esaminare. Per essere imparziale oggettivamente, il giudice non deve avere pregiudizi, come accadrebbe ove egli già avesse espresso giudizi o preso provvedimenti in merito al caso che è chiamato a giudicare. In questo senso, oggettivamente parziale sarebbe, ad esempio,

quel giudice che, in ragione della sua funzione, avesse, per qualche ragione, partecipato al giudizio del caso sottoposto al suo esame in una fase antecedente del procedimento.

E qui è chiaro che, riguardando la posizione funzionale e non la disposizione personale, la imparzialità oggettiva vale in generale, ogni volta in cui la posizione sia ricoperta o esercitata.

La distinzione fra imparzialità soggettiva e imparzialità oggettiva si ricava anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Come è noto, l'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, stabilisce che ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata imparzialmente, pubblicamente e in un tempo ragionevole, da parte di un tribunale indipendente ed imparziale. In proposito, la Corte di Strasburgo ha più volte ribadito due criteri. «L'esistenza della imparzialità - ha scritto la Corte - per gli scopi dell'articolo 6, paragrafo 1, deve essere determinata secondo un criterio soggettivo, cioè sulla base delle convinzioni personali di un giudice particolare in un caso particolare, e anche secondo un criterio oggettivo, cioè di accertamento se il giudice offra garanzie sufficienti per escludere ogni legittimo dubbio a questo riguardo» (*Hauschildt c. Danimarca*, 1989).

Per quanto riguarda il criterio oggettivo, che è quello su cui più spesso è intervenuta, la Corte europea l'ha individuato nel detto inglese secondo cui «*justice must not only be done, it must be seen to be done*». Sul punto, la Corte ha sostenuto che «ciò che è in gioco è la fiducia che i tribunali in una società democratica devono ispirare nei cittadini e soprattutto, nei processi penali, nell'imputato» (*Fey c. Austria*, 1993). È così che la Corte ha trovato violazione al principio della imparzialità oggettiva in tre casi tipici: quando il giudice ha agito prima come pubblico ministero (esempio, *Piersack c.*

Belgio, 1982), quando ha agito come giudice istruttore (esempio, *De Cubber c. Belgio*, 1984), quando ha adottato misure cautelari in circostanze tali che la decisione abbia implicato «un sospetto confermato» che l'imputato abbia commesso il reato (esempio, *Hauschildt c. Danimarca*, 1989).

Riguardo al criterio soggettivo della imparzialità, la Corte di Strasburgo è invece intervenuta raramente, segno evidente che i vari sistemi giudiziari europei contengono norme a salvaguardia di questo fondamentale principio. In un caso importante, tuttavia, la Corte si è espressa sul punto. In una giuria, cinque membri su nove appartenevano al partito socialdemocratico, in causa per diffamazione intentata da una persona appartenente ad un gruppo di estrema destra contro l'autore e la casa editrice di un libro, entrambi chiaramente socialdemocratici: la Corte vi ha trovato una violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione (*v. Holm c. Svezia*, 1993).

Occorre ora valutare l'ordinamento italiano alla luce dei due tipi di imparzialità. Che si tratti di un principio essenziale è stato sottolineato più volte dalla Corte costituzionale, la quale, in una sentenza (la sentenza n. 155 del 20 maggio 1996), ha scritto che l'imparzialità occupa «un posto centrale» tra i principi del giusto processo e in un'altra (la sentenza n. 131 del 24 aprile 1996), dopo essersi espressa «in difesa del principio del giusto processo e dell'imparzialità e della terzietà del giudice», ha anche rivolto «un pressante invito agli organi competenti» affinché questo principio trovi attuazione concreta.

Attualmente alla imparzialità oggettiva, funzionale, sono dedicati due gruppi di norme, che riguardano le situazioni di incompatibilità del giudice: gli articoli 34 e 35 del codice di procedura penale e gli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. È noto che, soprattutto in riferimento all'articolo 34 del codice

di procedura penale, la Corte costituzionale è intervenuta più volte con una lunga serie di sentenze (14 fra il 1990 e il 1996). Di recente, introducendo il giudice unico, il legislatore ha fissato ulteriori criteri, che, nel complesso, aggiunti ai precedenti, rendono soddisfacente la tutela della imparzialità oggettiva nel nostro ordinamento.

Per quanto riguarda la imparzialità soggettiva, essa è disciplinata in particolare dagli articoli 36 e 37 del codice di procedura penale sulla astensione e ricusazione del giudice. È da osservare che l'articolo 36 richiama (alla lettera *g*) del comma 1) i casi di incompatibilità come sottoclasse dei casi di astensione. Ciò dimostra che le due nozioni di imparzialità sono distinte, anche se contengono delle sovrapposizioni, perché possono esistere giudici oggettivamente, cioè funzionalmente, imparziali e soggettivamente, cioè personalmente, parziali, e viceversa. Ciò che importa è che l'ordinamento si preoccupi di escludere, oltre ai casi di parzialità oggettiva, anche quelli di parzialità soggettiva.

È evidente che, per loro natura, i casi di parzialità soggettiva costituiscono una classe aperta, come si desume anche dalla lettera *h*) del comma 1 dello stesso articolo 36 del codice di procedura penale, dove, tra gli obblighi di astensione del giudice, si prevedono, senza ulteriori specificazioni, «altre gravi ragioni di convenienza». Il problema che si pone è se questa classe di casi, al pari di quella dei casi di parzialità oggettiva che danno luogo all'incompatibilità, sia, nel codice di procedura, identificata in modo altrettanto soddisfacente. La risposta è negativa: esistono casi, non eccezionali nella pratica, in cui gli articoli 36 e 37 del codice di procedura penale mostrano delle lacune, che la dottrina e la giurisprudenza hanno più volte richiamato.

Tra queste lacune, le più vistose riguardano le lettere *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 36, comma 1, e la lettera *a*) dell'articolo 37, comma 1, del codice di procedura penale.

Sembra previdente aggiungere, ai casi di obbligo di astensione del giudice già contemplati dall'articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, anche quelli che si riferiscono alle figure del consulente tecnico, del perito e del prossimo congiunto del difensore. Analogamente, appare consono alla nuova enfasi posta sul principio della imparzialità dall'articolo 111 della Costituzione, estendere, nell'articolo 37, comma 1, del codice di procedura penale, la possibilità della ricusazione anche ai casi contemplati nella lettera *h*) dell'articolo 36, comma 1, del medesimo codice e prevedere, nell'uno e nell'altro articolo, anche il caso del pregiudizio che derivi da manifestazioni del pensiero o adesioni a partiti, movimenti o associazioni politiche avversi a quelli dell'imputato.

L'inclusione delle ragioni ideologiche o politiche fra le ragioni di astensione del giudice è un punto assai controverso in dottrina e sempre risolto in senso negativo dalla giurisprudenza. Fino ad oggi, la questione è stata discussa e decisa relativamente alla lettera *a*) dell'articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, quella in cui si fa riferimento all'interesse del giudice nel procedimento.

In varie sentenze, la Suprema Corte non ha ritenuto di dover ampliare oltre misura la nozione di interesse, neppure dopo la soppressione della qualificazione di «personale» dall'espressione «interesse personale» contenuta nell'abrogato e sostituito articolo 64, comma 1, del vecchio codice di procedura. Il giudice che abbia espresso precise posizioni politiche - questo sembra essere il ragionamento costante della Suprema Corte - oppure abbia assunto specifici comportamenti politici, anche decisamente avversi a quelli dell'imputato, può non avere un interesse (personale o diretto o indiretto) nella causa sottoposta al suo esame.

Ciò non pone termine alla questione, però, perché non esclude che le ragioni politiche o ideologiche non possano costituire ragioni di pregiudizio che affievoliscono o annullano il

requisito della imparzialità soggettiva del giudice. Si ricordi che questo requisito riguarda una disposizione della persona del giudice in una determinata causa e come tale esso deve valere, in primo luogo, nei confronti dello specifico imputato da giudicare e, oltre di lui, nei confronti di tutti i cittadini potenziali imputati. Se questi non avvertono che il giudice è imparziale, il loro senso di fiducia nella giustizia diminuisce o si estingue.

Ora, un giudice fortemente politicizzato o ideologizzato può ben percepirsi ed anche essere imparziale, ma tale può non apparire all'imputato, specie quando anche egli sia politicizzato o ideologizzato in senso opposto e quando il procedimento abbia ad oggetto reati riferibili ad una attività pubblica o politica dell'imputato stesso.

Si richiami il fondamento della distinzione fra i due tipi di imparzialità. Mentre l'imparzialità oggettiva è posseduta dal giudice in ragione della posizione che ricopre o ha ricoperto e perciò è accertabile da chiunque, l'imparzialità soggettiva è ascritta al giudice in ragione della disposizione che egli manifesta o ha manifestato ed è perciò rilevabile dall'imputato. È perciò agli occhi dell'imputato, non a quelli del giudice, che il giudice medesimo deve apparire soggettivamente imparziale. E se all'imputato il giudice non appare imparziale, sulla base di dati che egli medesimo rileva e adduce, il giudice non è, né per l'imputato né per tutti i cittadini potenziali imputati come lui, imparziale. In questo caso, vale il principio *esse est percipi*.

Ma se il giudice non è imparziale perché non appare imparziale all'imputato, esiste una ragione di convenienza, in primo luogo di convenienza per la fiducia dei cittadini nell'amministrazione della giustizia, a che egli si astenga dal giudicare. Espunte dalla lettera *a*) dell'articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, le ragioni politiche e ideologiche che giustificano l'astensione devono dunque rientrare in uno dei casi

non precisati della lettera *h*) e qui essere menzionate esplicitamente.

Indipendentemente da questi casi, e da quelli che la cronaca italiana ci ha fatto conoscere, alcuni esempi di scuola possono servire per illustrare questa inclusione delle ragioni politiche o ideologiche tra quelle di convenienza all'astensione. Si consideri il caso di un giudice che abbia espresso forti opinioni antisemite o antifemministe o anti-religiose o razziste. Oppure si consideri il caso di un giudice che abbia manifestato contro un certo partito politico. Ciò può essere sconveniente, ma, almeno entro certi limiti, è legittimo. Un cittadino di religione ebraica, una donna impegnata nella politica della parità fra i sessi, l'esponente di una chiesa, l'immigrato extracomunitario, si sentirebbero, rispettivamente, giudicati imparzialmente da giudici siffatti? E avvertirebbero l'imparzialità del giudice tutti coloro che condividessero le opinioni, o si trovasse oppure si proiettassero nelle condizioni, del cittadino ebraico, della femminista, eccetera? E quel militante di un partito politico che si trovasse giudicato da un giudice militante in un partito avverso o che pubblicamente avesse considerato il suo (dell'imputato) partito fuori dalla, o un pericolo per la, democrazia, quale fiducia nutrirebbe nella imparzialità di quel giudice?

Contro l'introduzione delle motivazioni politiche o ideologiche fra le ragioni di convenienza da cui discende l'obbligo dell'astensione del giudice sono state sollevate diverse obiezioni. Le principali sono due.

La prima obiezione fa riferimento a principi costituzionali che fissano libertà non sottraibili ai giudici come a qualunque altro cittadino. In particolare, sono stati invocati gli articoli 3 (uguaglianza dei cittadini davanti alla legge senza distinzioni), 18 (libertà di associazione) e 21 (libertà di manifestazione del pensiero) della Costituzione. Questa obiezione non appare però fondata e c'è piuttosto ragione per ritenere che, se si vogliono mantenere inviolabili ed anche esaltare que-

sti principi di libertà, sia piuttosto opportuno limitare l'esercizio della giurisdizione in certi casi. I giudici devono essere mantenuti liberi di manifestare il loro pensiero, di associarsi, eccetera: ogni limitazione di queste libertà è intollerabile. Ma non perché manifestano il proprio pensiero, si associano, eccetera, essi devono astenersi dal giudicare in generale, piuttosto, essi devono astenersi dal giudicare nel particolare perché manifestano un certo pensiero in certi casi. Precisamente in quei casi in cui quella libertà di manifestazione del pensiero, di associazione, eccetera li fa percepire agli occhi degli imputati - e quindi di tutti i cittadini che sono potenziali imputati - animati da passioni che importano pregiudizio, prevenzione, mancanza di serenità, di equilibrio, di neutralità, e dunque li fa percepire come non imparziali. Proprio chi non intende sottoporre i giudici a censure particolari o avere giudici indifferenti, qualunque, astratti dal contesto politico, deve investirli della responsabilità conseguente ad un diritto. In materia, l'imperativo è del tipo seguente: se vuoi prendere posizione su casi generali e soprattutto specifici, se vuoi associarti per certi fini, se vuoi manifestare per certi scopi, allora devi responsabilmente assumerti l'onere di non apparire parziale e dunque il dovere di astenerti dal giudicare in tutti quei casi in cui la tua esternazione o il tuo comportamento appaia al cittadino di ostacolo alla tua serenità di giudizio.

Si deve aggiungere, a proposito di questo imperativo, che esso, lungi dal violare la Costituzione, la attua nell'unico modo dotato di efficacia. Sovente la dottrina ha rilevato le difficoltà obiettive di dare attuazione alla disposizione di cui all'articolo 98, terzo comma, della Costituzione («si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati...»), da alcuni definita anche «irrealistica» e «inopportuna». E però, mentre è lecito dubitare dell'efficacia di un divieto di iscrizione dei magistrati a partiti politici, non è consen-

tito trascurare, come ha rilevato la Corte costituzionale (sentenza n. 172 del 26 ottobre 1982) che il bene costituzionalmente rilevante e protetto della libertà di espressione dei magistrati deve essere reso compatibile con gli altri beni ugualmente protetti del buon andamento della giustizia e del prestigio dell'ordine giudiziario.

La seconda obiezione invoca il principio del giudice naturale precostituito per legge (articolo 25 della Costituzione). Si è obiettato che l'astensione o ricusazione del giudice per ragioni di carattere politico o ideologico viola questo principio. Ma neppure questa obiezione appare fondata. Introducendo l'obbligo dell'astensione e la possibilità della ricusazione per ragioni ideologiche o politiche non si produce il caso dell'imputato che a posteriori sceglie il proprio giudice, bensì si verifica il caso del giudice che, a priori, con la manifestazione dei propri pensieri e comportamenti sceglie di non giudicare certe cause e imputati. Il principio del giudice naturale è violato quando un giudice viene costituito *ad hoc* o *ad personam* da un'autorità, non quando una classe di giudici viene per legge esclusa dal giudicare una classe di imputati.

La questione fin qui posta per i giudici si pone anche per i rappresentanti dell'accusa. La natura di parte del pubblico ministero non copre né giustifica una sua caratterizzazione politica o ideologica. Intanto, perché il pubblico ministero è parte pubblica, istituzionale, e quindi neutra politicamente; inoltre, proprio perché parte pubblica, egli è esplicitamente tenuto al rispetto del principio della imparzialità, al pari di chiunque svolga funzioni pubbliche.

C'è invece ragione per ritenere che l'esigenza della imparzialità, non solo in linea di principio, ma soprattutto nella concreta situazione ordinamentale e giudiziaria italiana, investa i pubblici ministeri ancor più dei giudici. Il fenomeno delle prese di posizione politiche è infatti più diffuso tra i pubblici ministeri di quanto lo sia tra i giudici. Ciò si

deve a varie ragioni. Una è processuale: nel nostro ordinamento l'astensione dei pubblici ministeri è facoltativa «quando esistono gravi ragioni di convenienza» (articolo 52 del codice di procedura penale), e ciò non costituisce un freno sufficiente alle loro esternazioni politiche e quindi un antidoto efficace contro l'insorgere di sospetti di parzialità nell'esercizio dell'azione penale. Le altre ragioni sono storiche. La funzione del pubblico ministero si è estesa, in sintonia ma anche in forma degenerata rispetto al fenomeno della espansione del sistema giudiziario, fino a quella di «controllore della legalità» e perciò fino ai limiti, e talvolta anche oltre i limiti, dell'interferenza con la sfera delle decisioni politiche. Inoltre, l'esercizio di questa impropria funzione di controllo si è progressivamente e notevolmente personalizzato, sì che il pubblico ministero si è trovato esposto, con le proprie opinioni politiche in materia di contrasto di questo o quel fenomeno di criminalità, in prima persona e non più nella anonimata e gerarchia spersonalizzanti degli uffici delle procure.

Se a questa situazione si aggiunge il ruolo sempre più preponderante della fase delle indagini preliminari rispetto a quella del processo, con la conseguenza che la figura del pubblico ministero si è dilatata fino a coprire di fatto e nella percezione pubblica quella del giudice, c'è più di una buona ragione per estendere la questione dell'imparzialità oggettiva e soggettiva anche ai pubblici ministeri.

Sul punto, il nostro sistema è lacunoso, sia perché l'astensione del pubblico ministero è prevista come facoltativa, sia perché è limitata alla classe dei casi meno definita («gravi ragioni di convenienza»), sia perché non è concessa la possibilità di ricusazione. Questa lacuna deve essere colmata. L'esercizio dell'azione penale è importante quanto quello giurisdizionale; e l'imparzialità oggettiva e soggettiva che si richiede per il secondo non può essere estranea al primo. È la stessa

ragione di convenienza per il senso generale di fiducia nella giustizia da parte dei cittadini che impone sia giudici che non siano né appaiano di parte, sia pubblici ministeri che neppure essi siano o appaiano animati da sentimenti che li rendano sospetti di mancanza di serenità di giudizio o di stravolgimento delle loro funzioni.

In considerazione anche del fatto che nel nostro ordinamento il pubblico ministero è un magistrato, della stessa carriera del giudice, autonomo, privo di investitura e responsabilità politica, la lacuna in questione può essere colmata estendendo al pubblico ministero lo stesso regime di incompatibilità, obbligo di astensione, possibilità di ricusazione previsto per il giudice.

Da ultimo, si considerino i vantaggi delle soluzioni qui prospettate. Una previsione soddisfacente degli obblighi che discendono dal principio di imparzialità adegua il nostro processo al giusto processo previsto dall'articolo 111 della Costituzione. Questo adeguamento aumenta il senso di fiducia nella giustizia da parte dei cittadini, i quali avranno sempre più la sensazione di essere indagati ed esaminati da magistrati sereni, obiettivi, non prevenuti.

Infine, una previsione effettiva e cogente degli obblighi dell'imparzialità, essendo ordinamentale e endoprocessuale, esercita una funzione culturale assai più efficace di ogni norma repressiva o richiamo deontologico che si volesse introdurre per correggere il fenomeno della politicizzazione dei magistrati. Gli obblighi di imparzialità non diminuiscono la libertà dei magistrati in quanto cittadini, non limitano le loro prese di posizione, le loro manifestazioni del pensiero, i comportamenti che intendano assumere in ordine ai diversi problemi e fenomeni della vita pubblica. Semplicemente, gli obblighi di imparzialità attribuiscono ai magistrati, con i diritti di libertà, anche i doveri di responsabilità che ne conseguono.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, il consulente tecnico, il perito, il procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge»;

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private o un prossimo congiunto ovvero il difensore di queste ultime»;

c) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) se esistono gravi ragioni di convenienza, determinate anche da comportamenti o manifestazioni del pensiero ovvero da adesioni a movimenti o associazioni, che possono far sorgere il fondato sospetto di pregiudizio all'imparzialità del giudice».

Art. 2.

1. L'articolo 37 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 37. - (Ricusaione). - 1. Il giudice può essere ricusato dalle parti:

a) nei casi previsti dall'articolo 36, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h);

b) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione ovvero ha dato consigli in ordine al procedimento.

2. Il giudice ricusato non può, a pena di nullità, pronunciare né concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione. La violazione di tale divieto costituisce in ogni caso, fatte salve le eventuali sanzioni penali, illecito disciplinare».

Art. 3.

1. Il comma 2 dell'articolo 41 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«2. Fuori dai casi d'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione, la corte o il tribunale dispone, con ordinanza, che il giudice sospenda temporaneamente ogni attività processuale o si limiti al compimento degli atti urgenti».

Art. 4.

1. Il comma 1 dell'articolo 52 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. Il magistrato del pubblico ministero ha l'obbligo di astenersi negli stessi casi previsti dall'articolo 36, commi 1 e 2».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 52 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 52-bis. - (Ricusazione). - 1. Il magistrato del pubblico ministero può essere ricusato dalle parti in ogni stato e grado del procedimento nei casi previsti dall'articolo 37.

2. Il magistrato del pubblico ministero deve limitarsi al compimento degli atti urgenti e non può svolgere attività di indagine né emettere provvedimenti o avanzare richieste fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione.

Art. 52-ter. - (Termini e forme della ricusazione). - 1. La dichiarazione di ricusazione può essere proposta in ogni stato e grado del procedimento entro quindici giorni da quando la causa è sorta o è divenuta nota.

2. La dichiarazione contenente l'indicazione dei motivi e delle prove è proposta con atto scritto ed è presentata, assieme ai documenti, nella cancelleria del magistrato del pubblico ministero competente a decidere. Copia della dichiarazione è comunicata al magistrato del pubblico ministero ricusato. Si applica la disposizione del comma 4 dell'articolo 38.

Art. 52-quater. - (Competenza a decidere sulla ricusazione). - 1. Sulla ricusazione del procuratore della Repubblica o del procuratore generale presso la corte d'appello ovvero di un magistrato dei loro uffici decidono, rispettivamente, il procuratore generale presso la corte d'appello ed il procuratore generale presso la Corte di cassazione; sulla ricusazione di un magistrato della procura generale presso la Corte di cassazione decide il Presidente della Corte di cassazione.

2. Non è ammessa la ricusazione dei magistrati chiamati a decidere sulla ricusazione.

Art. 52-quinquies. - (Decisione sulla dichiarazione di ricusazione). - 1. Quando la dichiarazione di ricusazione è stata proposta da chi non ne aveva il diritto o senza l'osservanza dei termini o delle forme previsti dall'articolo 52-ter ovvero quando i motivi addotti sono manifestamente infondati, senza ritardo, ne viene dichiarata l'inammissibilità con ordinanza avverso la quale è proponibile ricorso in cassazione. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 611.

2. Fuori dai casi di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione, la decisione è adottata dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.

3. L'ordinanza pronunciata a norma dei commi precedenti è comunicata al magistrato del pubblico ministero ricusato ed è notificata alle parti private.

4. Con l'ordinanza che accoglie la dichiarazione di ricusazione il magistrato del pubblico ministero è sostituito con un altro magistrato del pubblico ministero appartenente al medesimo ufficio. Quando viene accolta la dichiarazione di ricusazione del procuratore della Repubblica presso il tribunale o del procuratore generale presso la Corte d'appello, è designato alla sostituzione altro magistrato del pubblico ministero appartenente all'ufficio egualmente competente, determinato a norma dell'articolo 11.

5. L'ordinanza che accoglie la dichiarazione di ricusazione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal magistrato del pubblico ministero ricusato perdono efficacia.

Art. 52-sexies. - (Sanzioni in caso di inammissibilità o rigetto della dichiarazione di ricusazione). - 1. Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione, la parte privata che l'ha proposta può essere condannata al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 1.000 a euro 3.000, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale».

